



COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

Racc. n. 966

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Cameri e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per l'utilizzo di locali adibiti a celebrazione di matrimoni civili. -----

L'anno DUEMILATREDICI il giorno SEI del mese di SETTEMBRE in Cameri, nella sede comunale, -----

TRA

Il Comune di Cameri, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Monfrinoli arch. Rosa Maria, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cameri – Piazza Dante n. 27, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 40 del 05/08/2010; -----

E

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, rappresentato dal Presidente pro-tempore Avanza dott. Marco Mario, domiciliato per la sua carica presso la residenza dell'Ente in Cameri – località Villa Picchetta, il quale interviene nel presente atto in forza dei decreti presidenziali n. 3 dell' 08/02/2012 e n. 20 del 20/06/2012; -----

PREMESSO

- che il Codice Civile all'art. 106 stabilisce che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione; -----
- che per "Casa Comunale" deve intendersi un edificio che stabilmente

sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità ed esclusività; -----

- che il Ministero dell'Interno, per venire incontro alle molteplici richieste provenienti dagli Enti Locali, ha stabilito che i Comuni possono anche deputare, per la celebrazione dei matrimoni, una sala esterna alla casa comunale *"purchè l'istituzione di tale ufficio separato di stato civile....faccia comunque riferimento ad un edificio nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Comunale"*; -----

- che al fine di dare soddisfazione a numerose istanze pervenute negli ultimi mesi da parte di residenti e non residenti, con le quali si esprimeva la richiesta di celebrare matrimoni civili nei locali di proprietà dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, del quale fa parte lo stesso Comune di Cameri, il Comune, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., intende convenire con l'Ente proprietario dell'immobile denominato "Villa Picchetta" le modalità che garantiscano l'uso pieno ed esclusivo di locali di tale immobile, individuati a tale scopo. -----

Tutto ciò premesso -----

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Oggetto. -----

La presente convenzione ha come oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Cameri di locali di Villa Picchetta, sede dell'Ente di Gestione delle Aree

Protette del Ticino e del lago Maggiore per la celebrazione di matrimoni

civile di seguito individuati: -----

- sala ottagonale e sala consiliare (o sala del Camino); -----

- annessi giardini. -----

ART.2 – Modalità di fruizione dei locali. -----

L'uso dei locali deve soddisfare le condizioni prescritte dal Ministero dell'Interno e dalla circolare diramata dall'Ufficio Territoriale del Governo, ovvero i locali devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Amministrazione comunale in ogni data e nelle ore stabilite per lo svolgimento dei matrimoni. -----

La loro celebrazione avverrà esclusivamente il primo giovedì di ogni mese dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ed il primo sabato di ogni mese dalle ore 11,00 alle ore 12,00, fatte salve modifiche derivanti da impossibilità del personale dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cameri conseguenti ad eventi non prevedibili. -----

Qualora le giornate sopra indicate coincidano con una festività o con una vigilia di festività, la celebrazione dei matrimoni verrà posticipata al primo giovedì pomeriggio o sabato mattina utile successivo senza modificare la fascia oraria di riferimento. -----

Il Comune di Cameri si impegna a comunicare preventivamente, tramite il competente ufficio, la data e l'ora della celebrazione entro il termine massimo di trenta giorni antecedenti la data stessa secondo le modalità che verranno concordate tra i due Enti. -----

ART. 3 – Obblighi per il Comune utilizzatore. -----

Spetta al Comune di Cameri ogni onere organizzativo e finanziario derivante



dalla celebrazione dei matrimoni civili nei locali sopra individuati e ricadenti
in Convenzione. -----

ART.4 – Struttura tariffaria. -----

La tariffa per ogni matrimonio celebrato nei locali suindicati è stata stabilita
dal Comune di Cameri con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del
29/05/2013. -----

L'introito derivante dalle tariffe remunera i costi gravanti sul Comune per lo
svolgimento delle celebrazioni (personale, spese vive....). Sono fatte salve le
tariffe già stabilite dall'Ente Parco, con Decreti Presidenziali n. 3 dell'
08/02/2012 e n. 20 del 20/06/2012. -----

ART. 5 – Durata. -----

La presente convenzione ha una durata di anni tre decorrente dalla data
della sua sottoscrizione. -----

ART. 6 – Recesso. -----

Il recesso potrà essere esercitato da ciascun Ente prima della scadenza con
preavviso di almeno sei mesi mediante deliberazione dell'organo
competente da notificarsi all'altro Ente convenzionato. E' ammesso in ogni
caso lo scioglimento consensuale che produce i suoi effetti a decorrere dal
mese successivo all'adozione degli atti da parte degli Enti convenzionati. ----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMERI -----

Monfrinoli arch. Rosa Maria

IL PRESIDENTE DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

DEL TICINO E LAGO MAGGIORE -----

Avanza dott. Marco Mario